



COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) NATOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) DE LUCA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) DOMINICI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - AURELIO MIRONE

Seduta del 17/05/2019

FATTO

Il ricorrente in data 5.08.2013 apriva un conto corrente presso la convenuta, che presentava una linea di fido (concessa da altro intermediario) e al quale erano collegate due carte di credito, il servizio di home banking e il servizio assegni.

Nel 2018 il ricorrente apriva presso altro intermediario un rapporto di conto corrente e, nel contempo, richiedeva la "portabilità del conto" acceso presso l'intermediario resistente; a tal fine, reperiva il modulo sul sito dell'intermediario, e si recava, in data 21/02/2018, presso la filiale più vicina al suo domicilio per la consegna dello stesso; tuttavia, l'addetto allo sportello rifiutava di ricevere il modulo sostenendo che questo dovesse essere presentato solo allo sportello di radicamento del conto o inviato per raccomandata AR. Nello stesso giorno parte ricorrente presentava formale reclamo a diversi indirizzi PEC riconducibili all'intermediario, ribadendo la richiesta di chiusura del conto corrente, e allegando copia del modulo compilato e sottoscritto.

Insoddisfatto dell'esito del reclamo, si rivolge all'ABF chiedendo che il Collegio ingiunga all'intermediario la chiusura del conto corrente intestato al cliente con liquidazione del saldo risultante alla data del 21 febbraio 2018; chiede inoltre la condanna dell'intermediario al versamento di un indennizzo per il ritardo e al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito.

Costitutosi ritualmente, l'intermediario riferisce che a seguito di quanto accaduto in filiale in data 22/02/2018, l'intermediario invitava il cliente a inoltrare la richiesta di chiusura



debitamente compilato, presso qualsiasi altro ufficio o, in alternativa, tramite raccomandata A/R.; ciononostante il ricorrente insisteva, chiedendo che la chiusura fosse evasa tramite comunicazioni via pec;

Nel merito l'intermediario eccepisce che la procedura finalizzata alla chiusura di un conto corrente richiede (oltre alla corretta identificazione del cliente), anche la restituzione dei dispositivi rilasciati in dotazione al conto e degli assegni ancora in circolazione e che nel caso di specie oltre alle tre carte di debito/credito menzionate dal cliente sul conto erano ancora registrati 3 assegni in dotazione e che il ricorrente ha provveduto a inviare evidenza dell'annullamento dei predetti titoli, solo il 20/03/2018.

L'intermediario evidenzia, inoltre, di aver provveduto ad espletare rapidamente le procedure di chiusura per via telematica e che in data 22/03/2018 il conto è stato definitivamente chiuso, con la restituzione del credito residuo pari ad € 177,54; sul punto rileva la data di chiusura di un rapporto non può coincidere con la "data della relativa richiesta così come preteso dalla controparte atteso che dovrebbero essere prima risolti gli addebiti pendenti sul conto alla data del 21/02/2018, come ad esempio il pagamento POS del 22/02/2018 e il pagamento a saldo dell' e/c relativo alla carta di credito addebitato il 01/03/2018. Quanto alla richiesta di risarcimento del danno l'intermediario eccepisce la mancanza di qualunque prova

Alla luce di quanto sopra, l'intermediario chiede che il Collegio rigetti il ricorso, in quanto infondato.

DIRITTO

La questione oggetto della presente decisione, concerne il presunto ritardo da parte dell'intermediario nella chiusura del conto corrente intestato al ricorrente e la richiesta di indennizzo per il ritardo, e di risarcimento del danno patrimoniale e non subito a causa di detto ritardo.

Risulta incontestato tra le parti che in data 21/02/2018 il ricorrente abbia richiesto all'intermediario la chiusura del c/c, consegnando *brevi manu* il relativo modulo presso una filiale e che l'impiegato dell'ufficio rifiutava di ricevere la suddetta documentazione. Tale modulo per la richiesta di chiusura del conto, dopo essere stato compilato a seguito del rifiuto opposto in data 21/02/2018 da parte del dipendente della filiale, è stato trasmesso via PEC. Dalla documentazione presente in atti risulta, tuttavia che solo in data 13/03/2018 il modulo, corredato della carta di debito ancora in suo possesso e del lettore in dotazione, come riconosciuto dal ricorrente veniva consegnato presso una filiale.

Dalla documentazione contrattuale risulta, tuttavia, che il termine massimo per l'espletamento della procedura di chiusura del conto corrente è di 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Sul punto l'intermediario produce evidenza informatica da cui si evince che il rapporto di c/c con il ricorrente è stato estinto in data 22.03.2019 e quindi 29 giorni dopo la data di presentazione della richiesta del 21.02.2018.

Alla luce di quanto sopra, anche a voler considerare quale data di ricezione della richiesta di chiusura del conto il 21.02.2018, l'estinzione del conto da parte dell'intermediario non può ritenersi tardiva. La domanda sul presunto ritardo da parte dell'intermediario deve pertanto ritenersi infondata.

Resta assorbita dall'infondatezza della domanda principale la richiesta di risarcimento del danno, peraltro del tutto priva di qualsiasi evidenza in ordine all'*an* ed al *quantum* del presunto pregiudizio subito dal ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI



Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI